

Progetto di Legge.

Art. 1.° Nei territorj della Prov. di  
Verelli, nei quali è permessa la colti-  
-vazione dei rifj, è generalmente libera  
- la coltivazione med. Senza differenza  
di fondi.

Art. 2.° Per l'osservanza dei rifj, di cui ad  
precedente art.° debbono osservarsi le  
distanze, che le leggi, e li Regolamenti  
sulle rifaje prescrivono, tanto  
dalle città, ed altri abitati, quanto  
dalle Strade, talve le Speciali con-  
-cessioni legittimamente ottenute.

Art. 3.° Tutte le contravvenzioni alla  
disposizione dell'art.° precedente sono  
punite colla multa pecuniaria  
corrispondente al valore intero dei  
rifj, i quali o sono stati effettiva-  
-mente raccolti, o si potrebbero  
raccolgere dai fondi. Se niente in  
contravvenzione il tutto da deter-  
-minarsi, e stabilirsi col mezzo di  
perizia.

Art. 4.° Le multe inorp per contravven-  
-zioni alle distanze stabilite tanto  
dalle città, ed altri abitati, quanto  
dalle Strade R.° o Provinciali  
vedono a profitto dello Stato. que-  
-le inorp per la non osservata  
distanza dalle Strade Comunali  
vedono a profitto di rispettivi  
Comuni, e devono precipuamente  
impiegarsi nella riparazione, e man-

tezione delle stoffe strane commestibili  
o nello stabilimento di quelle altre  
che saranno utili agli uomini  
medici.

Art. 5. È devoto ad ogni legge  
o Regolamento in quanto  
possono essere contrarii alla  
presepato, la quale deve avere  
il suo effetto anche per le  
contravvenzioni anteriori, per  
cui sopra stabilita una mag-  
giore pena, purché questa  
non sia stata ancora effettiva-  
mente soddisfatta.

Stara deputato.

